Prot. 118/2024. Ods. n. c/2024



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

UFFICIO DEL PROCURATORE

OGGETTO: artt. 111 bis e 111 ter c.p.p. deposito telematico e fascicolo telematico – disposizioni in ordine all'applicativo APP con particolare riferimento alla gestione delle richieste di archiviazione

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visti gli artt. 111 bis e 111 ter c.p.p. con i quali è stata introdotta la disciplina del deposito telematico degli atti del procedimento penale (atti, documenti, memorie, richieste,) e la formazione e la trasmissione dei fascicoli informatici, quali modalità permanenti ed esclusive di gestione dei procedimenti penali al fine di assicurarne "l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità, nonché l'agevole consultazione telematica";

Visto il D.M. del 29 dicembre 2023 n. 217, che all'art. 3, comma 1, prevede che, a decorrere dal 14 gennaio del corrente anno, "durante la fase delle indagini preliminari il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale " anche negli uffici delle Procure della Repubblica;

Rilevato che il comma 2° dell'art. 3 del medesimo D.M. prevede, soltanto per i Difensori, che il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche al di fuori dei casi previsti dal comma 1, ossia della fase delle indagini preliminari, e quindi nel corso del giudizio di primo grado, compreso il Giudice di Pace, e nel giudizio di appello;

Evidenziato che il comma 4 prevede che, <u>a decorre dall'1 gennaio 2025</u>, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo **esclusivamente** con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, in tutti gli uffici di Procura di primo e secondo grado ed anche in Tribunale e Corte di Appello e per tutte le fasi procedimentali;

Evidenziato che il comma 7° dell'art. 3 stabilisce che, sino al 31 dicembre 2024, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni – ossia gli Uffici di Procura della Repubblica e del Tribunale - di atti, documenti, richieste e memorie, relativi ai procedimenti di archiviazione di cui agli articoli

408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale nonché alla **riapertura delle indagini** di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, ha luogo con modalità telematiche; modalità estesa, dal successivo comma 8°, al deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie;

Considerato che, in assenza di disposizioni al riguardo, si rende necessario disciplinare la fase transitoria di applicazione delle nuove norme, tenendo conto anche che, al momento della loro entrata in vigore, risultano giacenti presso le Segreterie dei Magistrati numerose richieste di archiviazione (circa 1600) per procedimenti iscritti a mod. 21 e 44, firmate ma non ancora inviate al GIP, in conseguenza della sospensione della trasmissione di provvedimenti definitori alla data del 15 dicembre 2023, come richiesto dalla Signora Presidente del Tribunale e disposto d'intesa dallo scrivente;

Rilevato che l'applicativo ministeriale APP, previsto per la gestione del fascicolo informatico, allo stato presenta ancora inconvenienti tecnici che, alla luce delle ultime e più recenti comunicazioni della Direzione Generale per i sistemi informatici automatizzati (D.G.S.I.A.) del Ministero della Giustizia ¹, sono in fase di risoluzione, sicchè va proseguita la sperimentazione\applicazione già avviata in Ufficio e sollecitata per le vie brevi a tutti i Colleghi;

Dato atto che è intercorsa una proficua intesa con il Presidente del Tribunale, dott.ssa Beretti, e con il Magrif del Tribunale-settore penale, dott. Ramponi, per l'avvio definitivo del regime telematico per le richieste di archiviazione e per la contestuale adozione della modalità cartacea per quelle firmate in data antecedente al 14 gennaio 2024;

Tenuto conto di quanto sopra

DISPONE

- 1. I procedimenti iscritti a mod. 21 e 44 con richiesta di archiviazione firmata prima del 14 gennaio 2024 e non ancora inviati vanno trasmessi all'Ufficio GIP in modalità cartacea poiché non sono assoggettabili alla disciplina del richiamato D.M. 217\23;
- 2. I procedimenti a mod. 21 e 44 iscritti anteriormente al 14 gennaio 2024 ma con richiesta di archiviazione non ancora redatta\firmata prima della medesima data, vanno definiti con la formazione e trasmissione di quest'ultima con APP mentre il fascicolo va trasmesso in cartaceo;
 - 3. I procedimenti a mod. 21 e 44 iscritti dopo il 14 gennaio 2024 sono integralmente

¹ Si fa riferimento, in particolare e da ultimo, alla nota DGSIA n. 1869 del 12 gennaio 2024 " Interventi evolutivi e correttivi APP e SICP"

sottoposti alla normativa del D.M. 29 dicembre 2023 e quindi sia la redazione della richiesta di archiviazione che la sua trasmissione, unitamente al relativo fascicolo nativo digitale con eventuale copia degli atti analogici², vanno trasmessi con APP;

4. I c.d. elenchi dei procedimenti iscritti a carico di ignoti, e trasmessi ai sensi dell'art. 107 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, se trasmessi prima del 14 gennaio 2024 continueranno ad essere inviati in cartaceo, se formati dopo verranno trasmessi mediante APP.

Il presente provvedimento ha effetto immediato, con riserva di eventuali ulteriori modifiche in conseguenza dell'attuale fase di aggiornamento e perfezionamento dell'applicativo APP.

Si comunichi, a cura del funzionario della Segretaria Amministrativa, a tutti i Magistrati ed al Personale Amministrativo e di Polizia Giudiziaria delle Segreterie di assistenza, al Direttore di Divisione, alla Presidente del Tribunale, al Procuratore Generale ed al Consiglio giudiziario di Bologna, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed al Presidente della Camera Penale di Reggio Emilia.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Calogero\Gaetano PACI

² In tale ultimo caso, stabilisce il D.M. 217\2023, che in presenza di atti redatti o depositati in formato analogica o comunque non dematerializzabili, la trasmissione digitale sarà accompagnata, limitatamente a questi ultimi, da quella cartacea.